



Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia di Udine

Comune di Pavia di Udine

ELABORATO

SIC

**Piano Regolatore Generale Comunale Var. n.53
Variante al Piano di Recupero dei Centri Storici**

NON SIGNIFICATIVITA' RN 2000

AMMINISTRAZIONE DI PAVIA DI UDINE:

Sindaco

Prof. Beppino Govetto

UFFICIO TECNICO:

Responsabile

Dott.sa Serena Mestroni

Adozione

DCC n. del / /

Approvazione

DCC n. del / /

Novembre 2021

appc udine
ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di udine
ramo gianluca
albo sez. A/b - numero 1730
pianificatore

PROGETTISTA:

Dott. Pianificatore Gianluca Ramo

Introduzione	1
Norme e procedure	1
Ambito di Intervento	3
Stato di fatto.....	5
Caratteristiche della Variante.....	6
Complementarietà con altri Piani e Progetti.....	12
Siti potenzialmente interessati.....	13
Uso delle risorse naturali / interazione con gli habitat interessati	14
Rifiuti, Inquinamento e effetti riferiti alle sostanze e alle tecnologie.....	15
Sintesi degli elementi ambientali analizzati	16
Conclusioni	17

Introduzione

La presente relazione tratta dell'esclusione dalla verifica di significatività dell'incidenza (VINCA) della "Variante numero 53 al PRGC di Pavia di Udine e della correlata Variante al PRPC dei Centri Storici" (redatta ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 21/2015) sui siti Natura 2000 ZSC, ZPS e SIC ai sensi di quanto stabilito dal DPR 357/1997, dal DPR 120/2003 e dalla DGR FVG 1323/2014.

Si precisa che sia la Variante Generale numero 47 del Comune di Pavia di Udine è stata assoggetta alla Valutazione di Incidenza e che la Variante puntuale 49 è stata predisposta la relazione semplificata relativa al SIC.

Norme e procedure

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, ovvero ZSC (Zone Speciali di Conservazione), SIC (Siti di Importanza Comunitaria), ZPS (Zone di Protezione Speciale), singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva comunitaria "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. La Delibera di Giunta Regionale FVG n. 1323 dell'11 luglio 2014, e relativi allegati, ha disposto indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti, interventi, illustrato indicazioni tecnico-operative per la predisposizione della documentazione relativa alle procedure in materia di valutazione di incidenza e ritenuto di escludere dalle procedure di valutazione di incidenza, i piani e i progetti elencati nell'apposito Allegato C della Delibera.

Si elencano di seguito i casi che la DGR FVG 1323/2014 esclude dalla procedura di VINCA:

- i programmi finanziari qualora non prevedano la localizzazione territoriale delle misure e delle azioni;
- modifiche alle norme relative alle caratteristiche edilizie o ai dettagli costruttivi degli interventi;
- modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione di incidenza;
- varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e per le quali sia già stata svolta la procedura di incidenza in piani sovraordinati o progetti, o varianti per la reiterazione del vincolo stesso;
- rettifiche degli errori materiali.

Nell'Allegato A, articolo 2, viene specificato che sono soggetti alla procedura di verifica di significatività di incidenza i piani, i progetti e gli interventi così come di seguito individuati:

- i piani la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura 2000 e che non rientrano nelle tipologie di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs. 152/2006 ovvero che rientrano nell'art. 6 comma 2 lett. a), ma determinano l'uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori;
- i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000;
- i progetti e gli interventi la cui area di insediamento ricade anche parzialmente in un Sito Natura 2000 o che risulta con esso confinante e che non rientrano nel campo di applicazione definito dall'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990;
- i progetti e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione definito dall'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990 la cui area di insediamento non ricade e non è confinante con un Sito Natura 2000, ma ricadono nelle aree/criteri di interferenza funzionale, come definita al punto 1.

Per interferenza funzionale si intende “effetto indiretto di un piano, progetto o intervento esterno sull'area SIC/ZSC o ZPS determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. sono previste emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (ad es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete ecologica). I piani di gestione definiscono le aree o i criteri di interferenza funzionale specifici per ciascun sito. Nelle more dell'adozione dei piani di gestione le interferenze funzionali vengono valutate caso per caso, sulla base di criteri definiti dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità.” Allegato A Art. 1.

Nel medesimo Allegato A, articolo 3 viene specificato, tra le altre, che il Servizio valutazioni ambientali è competente per la procedura di verifica di significatività dell'incidenza dei piani che rientrano nell'ambito di applicazione della VAS e per la procedura di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi.

Ambito di Intervento

La Variante 53 si configura come una Variante di Livello comunale che incide solo sugli aspetti normativi. Trattasi di una variante di tipo normativo, per la quale possiamo indicare i seguenti contenuti:

- modifica alle norme per sistemazione di due refusi sui rimandi interni al PRGC
- inserimento in normativa della possibilità di installare pannelli fotovoltaici in tutte le zone A
- inserimento dell'indicazione che per tutte le zone edificabili sono ammessi interventi legati alla viabilità e alle opere e/o infrastrutture connesse
- inserimento della possibilità di prevedere in tutto il territorio interventi di messa in sicurezza dal rischio idraulico e idrogeologico

La presente Variante oltre a modificare il PRGC vigente modifica anche le norme contenuti nel Piano di Recupero dei Centri Storici per gli aspetti connessi contenuti nel PRGC



Localizzazione del Comune di Pavia di Udine



Individuazione dei centri e degli assi viari principali

Stato di fatto

Il territorio comunale è fortemente antropizzato. I nuclei abitativi sono abbastanza compatti e, di conseguenza permane una consistente area disponibile all'attività agricola.

Si segnala la presenza di importanti aziende vitivinicole o dedicate alla frutticoltura con la conseguente estesa presenza di vigneti o frutteti. Sono inoltre attive grosse aziende cerealicole affiancate da aziende minori di stampo tradizionale. Significativa è anche la presenza di una estesa serra per la floricoltura.

Le aree non convertite a vigneto o frutteto conservano tracce dell'assetto morfologico storico con la presenza di boschetti, filari di gelsi, siepi ripariali, fossati.

Da segnalare inoltre la presenza delle aree protette (S.I.C. e A.R.I.A.) e dei prati stabili individuati dal censimento regionale.

Non sono presenti aree boschive se non all'interno della golena del Torre.

Sotto il profilo paesaggistico non si rilevano elementi di elevatissimo interesse, le aree S.I.C. e A.R.I.A., che ricadono nell'alveo del Torre, sono significative per gli aspetti naturalistici piuttosto che per l'eccezionalità del paesaggio.

Gli elementi del sistema ambientale e del paesaggio sono i seguenti:

- Aree protette (S.I.C. e A.R.I.A.)
- Aree per insediamenti a fini agricoli (zona Ep)
- Aree agricole
- Aree di verde pubblico di protezione ambientale e a servizio di A.R.I.A. e S.I.C. di previsione
- Prati stabili

L'ambito A.R.I.A. interessa l'argine del fiume Torre e le golene. È caratterizzato dal prevalere di boschi spontanei. Non sono presenti edifici ad uso residenziale o produttivo. La viabilità è costituita da sentieri con fondo naturale.

L'ambito S.I.C. coincide con una porzione di zona A.R.I.A. che partendo dal ponte di Percoto arriva al confine sud del Comune. Ha caratteristiche uguali a quelle descritte più sopra.

Gli obiettivi per le aree di valenza naturalistica sono:

- Conservare l'identità naturalistica dei siti impedendo azioni trasformative che alterino l'equilibrio biologico;
- Impedire interventi edificatori di qualsiasi natura se non motivati da oggettive e ineludibili necessità di pubblico interesse;
- Consentire la manutenzione dei sentieri;
- Consentire interventi di sistemazione idrogeologica con tecniche bioingegneristiche di minimo impatto.

Le strategie riferite alle aree di valenza naturalistica sono:

- Gli interventi di sistemazione idrogeologica (che esulano dalle competenze comunali) saranno attivamente seguiti in modo da controllare che vengano adottate le tecniche e le soluzioni meno invasive;
- Per quanto di propria competenza il Comune attiverà una azione di controllo costante onde impedire abusi con particolare attenzione agli scarichi di inerti.

Caratteristiche della Variante

Il Sito di Importanza Comunitario che interessa direttamente il Comune di Pavia di Udine è il S.I.C. IT3320029 denominato "Confluenza Fiumi Torre e Natisone" il quale si sviluppa su di una superficie di 604 ha di cui 55 ha rientrano nel Comune di Pavia di Udine (9% del totale).

Siamo dunque in presenza di una superficie piuttosto ridotta che occupa l'area golenale sulla sponda sinistra del Torre. Il S.I.C. Parte dal ponte di Percoto ed arriva al confine con il Comune di Trivignano. In prossimità del ponte l'abitato di Percoto è molto vicino al S.I.C., procedendo verso sud la distanza si accresce lasciando libera una consistente area utilizzata a prato e a seminativo.

I piani regolatori succedutisi nel corso degli anni hanno previsto norme rigorose di tutela che hanno impedito l'estendersi dell'edificato verso il fiume ed hanno orientato in senso fortemente conservativo gli interventi a carico della sentieristica, della manutenzione idraulica e del taglio della vegetazione arborea.

La Variante 53 al PRGC e la Variante al PRPC dei Centri Storici non propone modifiche interne alle aree tutelate e non propone modifiche che per loro caratteristiche possono incidere od avere relazione con le aree tutelate; le modifiche normative introdotte sono riferite a possibilità d'uso e di interventi in aree già destinate all'edificazione e che tali modifiche non cambiando del punto di vista degli effetti che vi possono essere verso le aree tutelate.

In relazione agli aspetti normativi vigenti si precisa che la presente Variante si configura come una Variante di livello comunale poiché sta nei limiti fissati dall'Art. 63 sexies della LR 05/2007.

La stessa LR 05/2007 nel suo Art. 63 sexies comma 1bis lett. a) stabilisce che prima dell'adozione della variante il Comune *"qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; ai fini dell'acquisizione del parere del competente organo periferico del Ministero della cultura di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR, provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, tale valutazione contiene anche la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004 ;"*.

Si precisa che la presente Variante non interessa beni tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 pertanto non necessità di comunicazioni ai sensi del succitato articolo.

Dal punto di vista procedurale si precisa che il Piano Attuativo Comunale per i Centri Storici del Comune di Pavia di Udine risulta essere decaduto ai sensi del comma 7 dell'Art. 3 LR 12/2008, si precisa inoltre che come stabilito dalla LR 12/2008 Art. 3 comma 7 bis Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa pubblica *"le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano, possono essere oggetto di variante parziale allo stesso anche successivamente al decorso del termine di cui al comma 7. La facoltà di procedere con variante o con nuovo Piano dopo il decorso del termine di cui al comma 7 si applica anche in sede di revisione dei vincoli espropriativi previsti dal Piano attuativo quando la revisione interessa l'intero ambito."*

Si precisa inoltre che come stabilito dalla LR 05/2007 Articolo 25 Piani Attuativi Comunali *"Il PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi*

l'approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all'approvazione dello strumento urbanistico generale.”

In relazione ai contenuti della presente Variante si precisa che LR 19/2009 nel suo Articolo 16 identifica come interventi che rientrano nell'Attività edilizia libera *“installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.”*

Come anticipato in premessa la Variante si occupa di modifiche di tipo normativo riguardanti le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC e anche le Norme di Attuazione del Piano di Recupero dei Centri Storici.

Per la lettura delle modifiche normative si rimanda ai seguenti elaborati:

- NTA – PRGC - Norme Tecniche Attuative del PRGC vigente redatte in forma comparata
- NdA – PRPC Centri Storici - Norme di Attuazione del Piano di Recupero dei Centri Storici redatte in forma comparata.

Si è ritenuto più efficace redigere per intero le norme senza proporre gli estratti normativi di modifica, in questo modo non si perde in continuum del corpus normativo e l'Amministrazione comunale ha la versione delle norme unite nel loro complesso.

La versione comparata si legge

- Testo in nero non modificato
- **Testo in rosso modificato come parti in aggiunta rispetto al testo vigente**
- **Testo in rosso ~~barrato~~ modificato come parti stralciate rispetto al testo vigente**

Nella successiva tabella si riportano le modifiche normative introdotte sia nel PRGC che nel PRPC, per la lettura del testo coordinato si manda agli elaborati comparati.

PIANO REGOLATORE COMUNALE		
ART.	MODIFICA	DESCRIZIONE
7.1.4	Sono ammessi interventi destinati ad uso viabilità, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali; tali interventi devono essere corredati da adeguata documentazione tecnica che ne valuti l'inserimento paesaggistico in riferimento alle scelte progettuali adottate.	Si prevede per le zone di tipo A1, ma poi in generale per tutte le zone a carattere edificabile, la possibilità di prevedere interventi connessi alla viabilità.

7.1.6	È ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici ai sensi della LR 19/2009 Art. 16 lett. q), nelle aree non sottoposte al Vincolo di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs 42/2004 e smi; tali interventi devono essere corredati da adeguata documentazione tecnica che ne valuti l'inserimento paesaggistico in riferimento alle scelte progettuali adottate.	Stante i limiti fissati dalla LR 19/2009 Art. 16 lett. q) si inserisce questa precisazione per le zone di tipo A.1 al fine di ammodernare le disposizioni dello Strumento Urbanistico Generale e dello Strumento Attuativo per i Centri Storici; tale novità si rende necessaria sia in relazione alla succitata 19/2009 ma soprattutto in relazione alla spinta verso l'utilizzo delle energie rinnovabili. Con un intervento normativo di questo tipo si favorisce il riuso del patrimonio edilizio esistente in centro storico, mediante anche l'utilizzo di bonus per la riqualificazione energetica. Per non incidere con vincoli legati ai beni paesaggistici oggetto di tutela si è ritenuto utile escludere tali bei dall'applicazione di questa possibilità. Tale modifica si collega poi alla contestuale modifica alle norme del Piano di Recupero dei Centri Storici.
7.2.4	Sono ammessi interventi destinati ad uso viabilità, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali; tali interventi devono essere corredati da adeguata documentazione tecnica che ne valuti l'inserimento paesaggistico in riferimento alle scelte progettuali adottate.	Si prevede per le zone di tipo A2.1, ma poi in generale per tutte le zone a carattere edificabile, la possibilità di prevedere interventi connessi alla viabilità.
7.2.6	Installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici ai sensi della LR 19/2009 Art. 16 lett. q), nelle aree non sottoposte al Vincolo di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs 42/2004 e smi; tali interventi devono essere corredati da adeguata documentazione tecnica che ne valuti l'inserimento paesaggistico in riferimento alle scelte	Stante i limiti fissati dalla LR 19/2009 Art. 16 lett. q) si inserisce questa precisazione per le zone di tipo A2.1 al fine di ammodernare le disposizioni dello Strumento Urbanistico Generale e dello Strumento Attuativo per i Centri Storici; tale novità si rende necessaria sia in relazione alla succitata 19/2009 ma soprattutto in relazione alla spinta verso l'utilizzo delle energie rinnovabili. Con un intervento normativo di questo tipo si favorisce il riuso del patrimonio edilizio esistente in centro storico, mediante anche l'utilizzo di bonus per la riqualificazione energetica.

	progettuali adottate.	Per non incidere con vincoli legati ai beni paesaggistici oggetto di tutela si è ritenuto utile escludere tali bei dall'applicazione di questa possibilità. Tale modifica si collega poi alla contestuale modifica alle norme del Piano di Recupero dei Centri Storici.
7.3	È ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici ai sensi della LR 19/2009 Art. 16 lett. q), nelle aree non sottoposte al Vincolo di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs 42/2004 e smi; tali interventi devono essere corredati da adeguata documentazione tecnica che ne valuti l'inserimento paesaggistico in riferimento alle scelte progettuali adottate.	Stante i limiti fissati dalla LR 19/2009 Art. 16 lett. q) si inserisce questa precisazione per le zone di tipo A2.2 al fine di ammodernare le disposizioni dello Strumento Urbanistico Generale e dello Strumento Attuativo per i Centri Storici; tale novità si rende necessaria sia in relazione alla succitata 19/2009 ma soprattutto in relazione alla spinta verso l'utilizzo delle energie rinnovabili. Con un intervento normativo di questo tipo si favorisce il riuso del patrimonio edilizio esistente in centro storico, mediante anche l'utilizzo di bonus per la riqualificazione energetica. Per non incidere con vincoli legati ai beni paesaggistici oggetto di tutela si è ritenuto utile escludere tali bei dall'applicazione di questa possibilità. Tale modifica si collega poi alla contestuale modifica alle norme del Piano di Recupero dei Centri Storici. Si inserisce la medesima possibilità anche per le zone di tipo A2a e A2b agli articoli 7.4 e 7.5.
7.6.4	Sono ammessi interventi destinati ad uso viabilità, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali; tali interventi devono essere corredati da adeguata documentazione tecnica che ne valuti l'inserimento paesaggistico in riferimento alle scelte progettuali adottate.	Per le motivazioni su indicate si inserisce anche per le zone APR la possibilità di realizzare opere connesse alla viabilità e l'installazione di pannelli fotovoltaici.

	È ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici ai sensi della LR 19/2009 Art. 16 lett. q), nelle aree non sottoposte al Vincolo di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs 42/2004 e smi; tali interventi devono essere corredati da adeguata documentazione tecnica che ne valuti l'inserimento paesaggistico in riferimento alle scelte progettuali adottate.	
7.7.3	Sono ammessi interventi destinati ad uso viabilità, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali; tali interventi devono essere corredati da adeguata documentazione tecnica che ne valuti l'inserimento paesaggistico in riferimento alle scelte progettuali adottate.	Per le motivazioni su indicate si inserisce anche per le zone APR la possibilità di realizzare opere connesse alla viabilità.
8.1 8.2 8.3.2 9.1 9.3.3 10.1 10.4.2 10.6.2 11.1.3 11.2.3	Viabilità, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali.	Si prevede per le zone di tipo B1, B2, B3, C, C/D, D, D2, D3, H2 e H3 in generale per tutte le zone a carattere edificabile, la possibilità di prevedere interventi connessi alla viabilità.

13.1.2 14.1.3	Sono sempre ammesse le Opere Pubbliche destinate ad uso viabilità, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali.	Si prevede per le zone di tipo V e S la possibilità di prevedere opere pubbliche connesse alla viabilità.
15.6	Su tutto il territorio comunale sono ammessi interventi finalizzati alla salvaguardia dal rischio idraulico e idrogeologico promossi dall'Amministrazione comunale o che vedono l'Amministrazione come soggetto promotore.	Nell'ottica di promuovere e snellire le procedure per la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia dal rischio idraulico e idrogeologico all'interno del territorio comunale, si ritiene utile inserire tale norma da applicarsi solo per opere promosse dalla stessa Amministrazione.
<i>PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO</i>		
ART.	MODIFICA	DESCRIZIONE
17.7	È ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici ai sensi della LR 19/2009 Art. 16 lett. q), nelle aree non sottoposte al Vincolo di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs 42/2004 e smi; tali interventi devono essere corredati da adeguata documentazione tecnica che ne valuti l'inserimento paesaggistico in riferimento alle scelte progettuali adottate.	A cascata per la modifica inserita nelle NTA del PRGC e per le stesse motivazioni, si aggiorna il PRPC dei Centri storici. L'aggiornamento riguarda le zone di tipo Z1 e Z2
23.1	è consentita la messa in opera di pannelli solari e di pannelli fotovoltaici aderenti alle falde.; Per le zone Z1 e Z2 è ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici ai sensi della LR 19/2009 Art. 16 lett. q), nelle aree non sottoposte al Vincolo di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs 42/2004 e smi; tali interventi devono essere corredati da	La medesima indicazione si ripete anche nell'articolo che riguarda le coperture.

	adeguata documentazione tecnica che ne valuti l'inserimento paesaggistico in riferimento alle scelte progettuali adottate.	
--	---	--

Complementarietà con altri Piani e Progetti

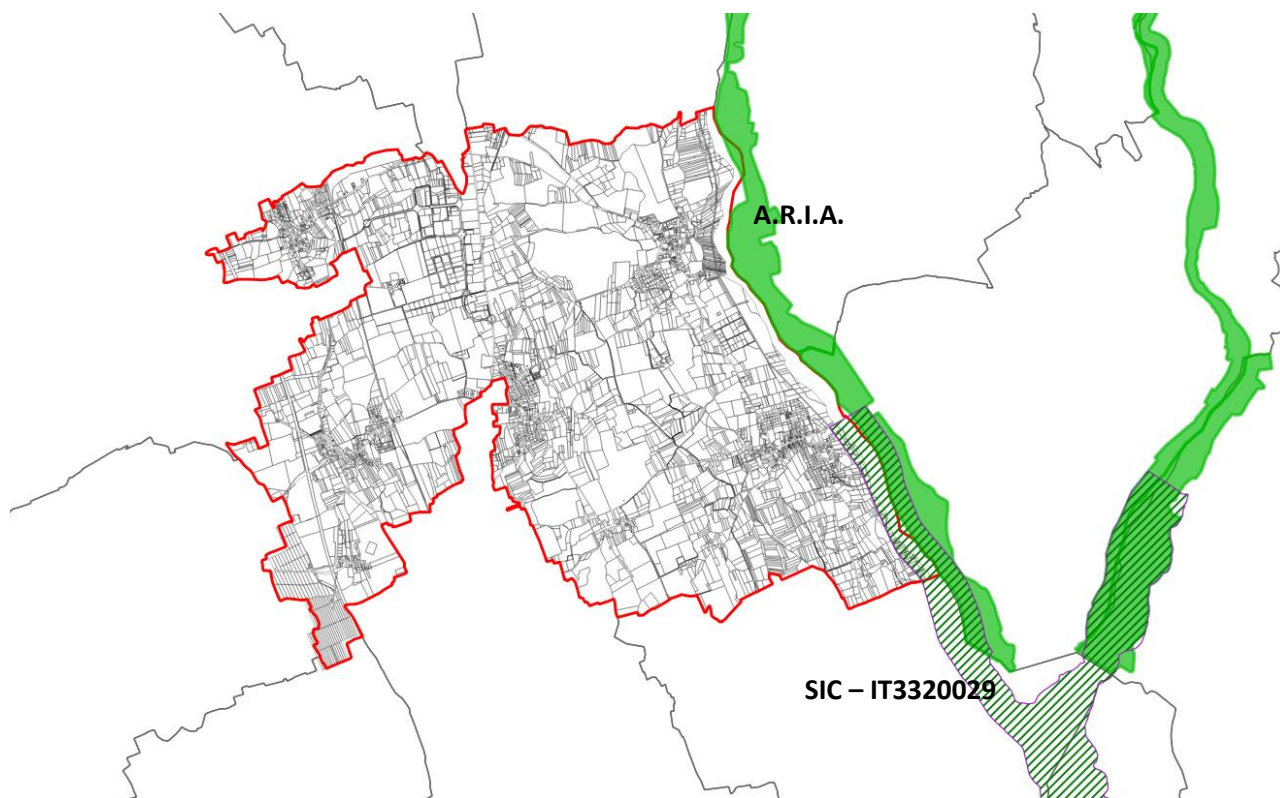
La variante è redatta nel rispetto dei piani sovraordinati sia territoriali, sia generali che di settore, rispettando inoltre la normativa vigente e aggiornando il PRGC con le disposizioni in materia previste della LR 19/2009 Art. 16 lett. q) e incentivando la riqualificazione energetica.

Siti potenzialmente interessati

Per le valutazioni elaborate sono state indagate le seguenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000:

- Sito di Importanza Comunitaria IT3320029 denominato “Confluenza Fiumi Torre e Natisone”

Le altre aree appartenenti alla Rete Natura 2000 distano almeno 5 km dal confine comunale.



Inquadramento territoriale in rapporto con l'ARIA e il SIC più prossimo

Uso delle risorse naturali / interazione con gli habitat interessati

Le variazioni alla normativa interessano ambiti territoriali in già edificate.

In generale si può dunque affermare che le variazioni non incidono significativamente nell'uso delle risorse e rispetto agli habitat interessati.

Come parte conclusiva delle valutazioni prodotte si elencano i principali aspetti riferiti alle interferenze e agli effetti attesi:

- In riferimento alla frammentazione o alla perdita di superficie di habitat e di habitat di specie è possibile stabilire che le modifiche introdotte dalla Variante al PRGC e al PRPC dei Centri Storici non producono effetti capaci di incidere negativamente e far ridurre l'estensione degli habitat, né per gli habitat prioritari né per quelli non prioritari; inoltre è possibile stabilire che la variante nel suo complesso non produce effetti capaci di incidere sul grado di frammentazione e sull'isolamento del Sito;
- In riferimento alla perdita di specie di interesse conservazionistico, alla perturbazione nei confronti delle specie, della flora e della fauna e alla possibilità di diminuzione delle densità di popolazione è possibile affermare che le modifiche introdotte dalla Variante al PRGC e al PRPC dei Centri Storici non producono effetti capaci di intervenire in modo negativo o dannoso su questi aspetti;
- La Variante al PRGC e la variante al PRPC dei Centri Storici nel suo complesso non producono effetti o incidenze in riferimento all'alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei suoli;
- La Variante al PRGC e la variante al PRPC dei Centri Storici nel suo complesso non producono incidenze o interferenze che possano incidere sullo stato di conservazione degli habitat e non produce incidenze o interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti.

Considerata l'entità della variante al Piano, considerata la distanza con i siti di interesse, considerata l'assenza di relazione tra la sede del progetto e gli stessi, ed a fronte delle analisi compiute sia sul progetto che sulle aree tutelate dalla Direttiva Habitat, è possibile escludere che vi siano danni ed effetti negativi sulle aree di tutela, sugli habitat presenti e sulle condizioni delle specie presenti nel SIC.

Di seguito si riporta la tabella valutativa specifica per evidenziare la correlazione tra la modifica proposta e il sito appartenente alla Rete Natura 2000 e le aree tutelate.

Nel complesso delle modifiche introdotte nel PRGC e nel PRPC dei Centri Storici è possibile affermare che non sono stati individuati impatti derivanti dalla presente Variante al PRGC, e nello specifico:

- non si rileva danneggiamento o degrado dell'habitat o eventuale frammentazione
- non si rileva riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie in riferimento alla flora
- in riferimento alla flora non si rilevano possibili perturbazioni delle specie
- per quanto riguarda la fauna non si evidenzia una possibilità di riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie o eventuale perturbazione alle specie.

Rifiuti, Inquinamento e effetti riferiti alle sostanze e alle tecnologie

Nella valutazione complessiva è possibile affermare che le modifiche introdotte non incidano sul carico di rifiuti del Comune, le modeste modifiche non contribuiscono ad aumentare il carico di rifiuti ad oggi prodotti.

Per quanto riguarda l'inquinamento non sono da segnalare effetti, elementi di alterazione o influenze peggiorative rispetto allo stato attuale ma si precisa che la previsione di utilizzo di impianti fotovoltaici ove prima non era possibile è sicuramente un passo verso la riqualificazione ambientale, la riqualificazione energetica e l'utilizzo più accorto di risorse energetiche.

Non si segnalano rischi o incidenti riferiti alle sostanze e alle tecnologie derivanti dalle modifiche introdotte dalla presente Variante.

Sintesi degli elementi ambientali analizzati

Si espone di seguito la tabella riassuntiva degli aspetti valutati e indagati in rapporto alla Rete Natura 2000.

Componenti	Elementi/ Aspetti	Effetti /Significatività
Componenti ABIOTICHE	Suolo e sottosuolo	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Aria	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Acqua	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Aspetti geomorfologici	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
Componenti BIOTICHE	Vegetazione	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Sistemi agrari	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Fauna	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Ecosistemi	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
Componenti ECOLOGICHE	Risorse naturali	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Ambiente naturale	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Infrastrutture	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare
	Insediamenti	Nessun effetto rilevato e nessuna connessione da valutare

Conclusioni

È ragionevole quindi affermare che per effetto delle previsioni della variante:

- che non vengono introdotti, negli esistenti atti di pianificazione, fattori ai quali possa essere attribuita la valenza di alterare in senso negativo fatti ed elementi in condizioni da poter incidere negativamente sugli ambiti dei SIC più prossimi al Comune;
- che non vengono introdotte nel PRGC e nel PRPC dei Centri Storici azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali che possono interferire con i SIC (ZSC) anzidetti e con gli altri siti ambientali, sopra evidenziati, potenzialmente interessati;
- che, come da indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale FVG n.1323 11/07/2014, e relativi allegati, questo elaborato rileva l'assenza di interferenze funzionali comportanti alcuna incidenza sui Siti medesimi, che l'area interessata dalle modifiche proposte dal Piano non ricade e non è confinante con siti della rete Natura 2000 e che entità e caratteristiche delle modifiche proposte non inducono particolari evidenze di emissioni nocive, definiti rischi naturali e/o artificiali per la salute umana e gli ecosistemi;
- che le modifiche proposte con la presente variante al PRGC e al PRPC dei Centri Storici non sono correlate con le vulnerabilità delle aree tutelate considerate e conseguentemente è improbabile che si producano effetti significativi sui siti Natura 2000;
- che non sono necessari ulteriori analisi ed approfondimenti;
- che la presente variante al variante al PRGC e al PRPC dei Centri Storici non devono essere sottoposta alla procedura di Verifica di Incidenza su ZSC/SIC/ZPS (VINCA).

Conseguentemente alla realizzazione delle Valutazioni presenti all'interno della presente relazione e come previsto dalla normativa vigente, si può escludere che gli interventi previsti dalla Variante al PRG e al PRPC dei Centri Storici comportino degli effetti negativi tali da modificare lo stato degli habitat o delle specie presenti nei Siti tutelati ai sensi di Rete Natura 2000.

In base agli elementi del piano e agli impatti individuati non si rilevano incidenze significative rispetto al sito e per ciò è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000; pertanto non sono necessarie ulteriori analisi ed approfondimenti.

Possiamo stabilire che gli interventi previsti dalla Variante al PRG e al PRPC dei Centri Storici sono classificabili tra i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000; possiamo inoltre stabilire con ragionevole certezza scientifica che si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 e per questo il progetto rientra nella categoria di progetti per i quali la valutazione di incidenza non è necessaria.